

Revisione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente

Questionario

La disciplina in vigore scadrà alla fine del 2007. Ai fini di preparare la revisione della stessa, la Commissione invita tutti gli Stati membri e gli interessati a condividere le proprie esperienze in merito alla disciplina. La Commissione ha elaborato un questionario, che può rappresentare un punto di partenza per questo tipo di feedback informativo. Osservazioni dettagliate saranno oltremodo gradite e il feedback sull'eventuale limitazione o estensione del campo di applicazione della suddetta disciplina si rivelerebbe di grande utilità.

Onde incentivare il maggior numero possibile di risposte e osservazioni utili, le domande non sono state formulate in maniera rigorosa. Saranno in ogni caso gradite tutte le informazioni supplementari che desideriate trasmettere in quanto da Voi ritenute utili all'aggiornamento della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente.

Ringraziamo anticipatamente per la Vostra collaborazione.

Si prega di far pervenire le risposte entro il termine ultimo del 10 ottobre 2005. Il questionario va inviato alla Commissione europea, DG COMP, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles. È preferibile l'invio elettronico all'indirizzo e-mail: COMP-I1@cec.eu.int

QUESTIONARIO

A. Domande di carattere generale

1. Ambito di applicazione della disciplina

Il campo di applicazione della disciplina è stato finora limitato agli aiuti ambientali. Sono tuttavia numerosi i settori connessi, o simili, agli aiuti ambientali che evidenziano forti parallelismi in sede di discussione per la concessione di aiuti. Ritenete pertanto che l'attuale campo di applicazione della disciplina debba restare inalterato, o andrebbe invece esteso ad altri settori?

- La sicurezza e l'ambiente: i concetti "sicurezza dei civili e del loro ambiente", "sicurezza dei lavoratori", "salute dei consumatori" e "salute dei lavoratori" andrebbero integrati nel campo di applicazione? In caso affermativo, sono necessarie norme specifiche, ovvero diverse da quelle vigenti in materia di aiuti ambientali?

Le norme vigenti in materia di aiuti agli investimenti a favore dell'ambiente disciplinano gli aiuti agli investimenti finalizzati alla riduzione dell'inquinamento prodotto dagli stessi beneficiari. La Commissione ritiene assolutamente necessario stabilire norme esplicite per quanto concerne gli aiuti alle imprese agli investimenti a favore dell'ambiente per far fronte all'inquinamento prodotto da altre imprese. Per domande più specifiche in merito si rimanda al punto B.7.

2. Migliorato approccio economico

Il piano di azione nel settore degli aiuti di Stato ha delineato la 'valutazione comparata' generale utilizzata nella politica in materia di aiuti di Stato:

1. dev'essere identificato un obiettivo ben definito di interesse comune (es.: coesione, crescita, occupazione, ambiente);
2. lo strumento d'aiuto dev'essere destinato all'obiettivo ben definito di interesse comune:
 - l'aiuto di Stato è lo strumento politico appropriato,
 - l'aiuto produce un effetto incentivante,
 - l'aiuto è proporzionale al problema che si affronta;
3. le distorsioni della concorrenza e l'incidenza sugli scambi vanno limitati, in modo tale che l'aiuto non risulti, nel complesso, contrario all'interesse comune.

La disciplina vigente è ampiamente in linea con tale valutazione, tuttavia la revisione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente dovrebbe servire ad applicare chiaramente la valutazione comparata, come anche per meglio giustificare le norme proposte sulla base di un migliorato approccio economico.

In virtù delle passate esperienze, la Commissione intende raccogliere osservazioni sulle lacune di mercato individuate, che si ripercuotono negativamente sulla tutela dell'ambiente e a cui si potrebbe porre rimedio grazie all'aiuto di Stato. La Commissione è inoltre interessata a raccogliere pareri sulle altre giustificazioni addotte per concedere aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente.

In termini più generali, la Commissione è desiderosa di raccogliere pareri sulla possibilità di adeguare l'impostazione attuale della disciplina, ovvero approfondire ulteriormente le questioni legate alle distorsioni della concorrenza e all'incidenza sugli scambi di misure specifiche, distinguendo eventualmente le norme in base ai parametri economici (ad es.: struttura del mercato, mercato rilevante, quote di mercato del beneficiario dell'aiuto, ecc.).

3. Eventuale regolamento di esenzione per categoria

Come è stato indicato nel piano di azione nel settore degli aiuti di Stato, potrebbe essere introdotto un regolamento di esenzione per categoria applicabile agli aiuti ambientali. Secondo Voi, quale/i aiuto/i ambientale/i sarebbe opportuno inserire in questa esenzione per categoria?

4. Il principio “chi inquina paga”

Il principio “chi inquina paga” va rafforzato? Ciò potrebbe significare un'applicazione per certi aspetti più rigorosa della disciplina, che comporterebbe pertanto l'autorizzazione di un numero più limitato di aiuti in favore delle imprese che producono inquinamento. Quali sarebbero le conseguenze, ad esempio, per quanto riguarda le deroghe fiscali?

5. Le attuali percentuali di aiuti devono rimanere inalterate, oppure essere aumentate/diminuite?

Un elemento fondamentale dell'attuale disciplina consiste nella capacità di creare incentivi per raggiungere livelli di protezione maggiori rispetto a quelli previsti dalle norme comunitarie. Alla luce dell'esperienza, e per ciascun capitolo della disciplina, le percentuali vigenti per gli aiuti autorizzati devono rimanere inalterate, oppure essere aumentate/diminuite?

6. Intensità di aiuto superiori per le PMI e le regioni assistite – provvedimento giustificato?

Nella disciplina in vigore possono essere concesse alle PMI intensità di aiuto superiori in alcuni casi del 10% rispetto agli aiuti erogati ad altre imprese (cfr. punto 35 della disciplina). Pur riconoscendo che, a livello generale, le PMI sono limitate dalle imperfezioni del mercato, hanno un accesso limitato alle informazioni e probabilmente anche al capitale di rischio, è discutibile se una maggiorazione dell'aiuto di 10 punti percentuali in favore delle stesse PMI possa avere un impatto positivo sull'ambiente.

Possono essere sollevati interrogativi analoghi in merito agli aiuti supplementari per le regioni assistite che consentono una maggiorazione simile (cfr. punti 33 e 34 della disciplina), cumulabile con la maggiorazione prevista per le PMI. Secondo Voi, ciò ha un effetto positivo e dovrebbe essere ancora consentito?

7. Possibili aiuti per l'innovazione ambientale

Dal piano di azione nel settore degli aiuti di Stato emerge che la Commissione cercherà, in particolare, di incoraggiare l'eco-innovazione e l'incremento di produttività tramite l'eco-efficienza, conformemente a quanto previsto dal piano di azione per le tecnologie ambientali.

Possono essere concessi aiuti agli investimenti a favore dell'ambiente quando le imprese effettuano investimenti per ridurre l'inquinamento a livelli superiori rispetto a quelli previsti dalle norme comunitarie. Queste ultime scaturiscono spesso dalle cosiddette "migliori tecniche disponibili", è prevedibile pertanto che gli aiuti agli investimenti a favore dell'ambiente incoraggino le imprese all'introduzione di innovazioni ambientali nei rispettivi processi produttivi. Le norme vigenti non prevedono aiuti agli investimenti o al funzionamento per prodotti innovativi atti a ridurre l'inquinamento, in quanto si tratta di sostituti diretti di prodotti convenzionali maggiormente inquinanti.

Qualora gli aiuti oltrepassino lo stadio di sviluppo attuale, possono essere considerati in alcuni casi aiuti alle nuove tecnologie. Gli aiuti ambientali sono spesso legati all'innovazione, sebbene dipenda dalla tecnologia in questione. Quale categoria di aiuti all'ecoinnovazione ritenete necessari/compatibili? Quali norme sono necessarie?

(Esempi di aiuto: incentivi fiscali? efficienza energetica? risparmio energetico? altro?)

8. Soglie di notificazione individuale

Le soglie di cui al punto 76, superate le quali i progetti individuali di aiuti nell'ambito di regimi già approvati devono essere notificati individualmente, andrebbero rivedute? È forse necessario fissare soglie diverse a seconda dei vari casi?

B. Capitoli specifici della vigente disciplina

9. Aiuti agli investimenti

Ritenete che le PMI debbano ancora fruire degli aiuti transitori agli investimenti entro i limiti del 15% dei costi ammissibili per un periodo di tre anni a decorrere dall'adozione di nuove norme comunitarie? In genere non sono consentiti aiuti per portarsi al livello richiesto dalle norme comunitarie; possono essere tuttavia autorizzati aiuti fino a un'intensità massima del 30% dei costi ammissibili che consentano alle imprese di ottenere un livello di tutela ambientale più elevato di quello richiesto dalle norme comunitarie. Esiste una garanzia che gli aiuti transitori agli investimenti entro il limite del 15% dei costi ammissibili concessi alle PMI producano un effetto? O siete dell'avviso che la percentuale debba essere ridotta/aumentata?

Per quanto concerne le energie rinnovabili e la cogenerazione, possono essere concessi aiuti agli investimenti fino al 40% dei costi ammissibili; per le energie rinnovabili, gli aiuti agli investimenti possono in alcuni casi raggiungere addirittura il 100%. Qual è il settore dell'energia rinnovabile che ritenete maggiormente sperimentale/distaccato dalla maturità del mercato tale da giustificare intensità di aiuto così elevate? Secondo Voi, sono ancora giustificabili percentuali fino al 100%? I livelli andrebbero aumentati/ridotti?

Si potrebbe formulare una migliore/più rigorosa definizione dei costi ammissibili, onde evitare difficoltà?

Ritenete che debbano essere autorizzati aiuti per la bonifica di siti industriali inquinati fino al 100% dei costi ammissibili, nonché il 15% dell'importo dei lavori? Si tratta di importi troppo elevati/troppo bassi?

Il campo di applicazione delle norme in materia di aiuti al trasferimento di imprese è limitato e deve essere sempre motivato da considerazioni di tutela ambientale. Ritenete che esso debba essere meno rigido, oppure sia da estendere fino ad includere altri criteri, quali la sicurezza nelle aree urbane?

Dovrebbero essere autorizzati aiuti per consentire il mantenimento delle norme nazionali, quando il loro livello è superiore a quello delle norme comunitarie?

Per quanto concerne gli aiuti per le spese legate al trasferimento di tecnologie, ritenete che i tre requisiti richiesti riflettano le attuali realtà del mercato oppure andrebbero cambiati?

Come già menzionato al punto A.1, la Commissione ritiene assolutamente necessario stabilire norme esplicite per quanto concerne gli aiuti alle imprese agli investimenti a favore dell'ambiente per far fronte all'inquinamento prodotto da altre imprese. Ciò può riguardare una molteplicità di situazioni, ad esempio gli aiuti agli investimenti in attività di trattamento e riciclaggio dei rifiuti, nelle infrastrutture di trasporto (ad es. condotte), o ancora nella capacità di produzione di prodotti ecologici ed ecocompatibili che possano sostituire i prodotti convenzionali. Le nuove norme dovranno garantire, tra l'altro, che il principio "chi inquina paga" non sia oggetto di elusione e che i benefici ambientali siano effettivi. Quali norme sono necessarie e quanti aiuti possono essere concessi?

Il calcolo dei costi ammissibili, tenendo conto dei benefici netti nell'arco di 5 anni, può essere alquanto complicato in alcuni casi. Ritenete che un calcolo semplificato sia necessario oltre che possibile (da limitarsi eventualmente ai soli casi che raggiungano un determinato volume)?

10. Aiuti al funzionamento – gestione dei rifiuti, risparmio energetico, energie rinnovabili, cogenerazione e sgravi/esenzioni fiscali

Il campo di applicazione delle norme relative agli aiuti al funzionamento dovrebbe includere altre voci, oltre a gestione dei rifiuti, risparmio energetico, energie rinnovabili, cogenerazione e sgravi/esenzioni fiscali, oppure ritenete che esso debba essere limitato/modificato?

Ritenete appropriate le percentuali relative agli aiuti decrescenti e non decrescenti (cfr. punti 45 e 46 della disciplina) e la durata di 5 anni?

Le norme relative a sgravi/esenzioni fiscali andrebbero modificate per meglio garantire una concorrenza leale tra i beneficiari di tali aiuti nei diversi Stati membri?

Le alternative applicabili agli aiuti al funzionamento concessi per le energie rinnovabili sono definite adeguatamente in modo da comprendere tutti i tipi di aiuti concessi per le energie rinnovabili? Ritenete ancora adeguato l'importo massimo dell'aiuto concesso per le energie

rinnovabili di 0,05 EUR per kWh (alternativa 3)? Sono state adottate decisioni su tale base? Se così non fosse, questa alternativa andrebbe mantenuta? Le norme che definiscono le possibilità di approvazione degli aiuti in favore della cogenerazione sono, secondo Voi, troppo severe o troppo poco rigorose? Corrispondono alle più recenti iniziative legislative intraprese a livello comunitario?